

261.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo scotopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	6323	(Articoli del relativo decreto-legge)	6293
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6298
		(Ordini del giorno)	6314
Disegni di legge:		Disegno di legge di conversione n. 3100:	
(Approvazione in Commissione)	6321	(Articolo unico)	6318
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6322	(Articoli del relativo decreto-legge)	6318
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	6321	Documenti ministeriali (Trasmissione)	6323
Disegno di legge S. 1340 (Approvato dal Senato) n. 3135:		Missioni vevvoli nella seduta del 21 ottobre 1993	6321
(Articolo 3)	6265	Mozioni, Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	6324
(Emendamento)	6266	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	6321
(Articoli da 4 a 29)	6267	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 1449 (Approvato dal Senato) n. 3254:		(Annunzio)	6321
(Articolo unico)	6289	(Approvazione in Commissione)	6321
(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione)	6289	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6322
		ERRATA CORRIGE	6324

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1340 — RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3135)

—————

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

(Per gli allegati si veda lo stampato Camera n. 3135)

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 738.466.099.958.382.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 114.048.725.168.560, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 104.153.828.839.139.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 123.857.344.850.028, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni.....	659.444.959.760.748	79.021.140.197.634	738.466.099.958.382
Residui passivi dell'esercizio 1991.....	59.317.624.186.745	44.836.204.652.394	104.153.828.839.139
		<u>123.857.344.850.028</u>	

EMENDAMENTO
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 3, ridurre di lire 5 miliardi il totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992 in relazione alla cancellazione di identica somma iscritta in conto residui al capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

3. 1

La Commissione.

ARTICOLI DA 4 A 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

Art. 4.

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1992, di lire 22.213.964.505.978, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	L.	423.809.061.232.187	
Entrate extratributarie	»	87.246.189.092.838	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	»	1.656.330.304.202	
Accensione di prestiti	»	203.540.554.823.177	
Totale Entrate ...			L. 716.252.135.452.404
Spese correnti	L.	554.118.868.225.081	
Spese in conto capitale	»	73.460.296.397.676	
Rimborso di prestiti	»	110.886.935.335.625	
Totale Spese ...			» 738.466.099.958.382
Disavanzo della gestione di competenza ...	L.	22.213.964.505.978	

Art. 5.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1992, di lire 609.874.305.967.126, risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza L. 22.213.964.505.978

	Somme pagate	Somme rimbaste da pagare (in lire)	Totale
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 1991	L.	576.003.359.848.170	

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1991:**Accertati:**

al 1° gennaio 1992	L.	90.692.667.848.474	
al 31 dicembre 1992	»	<u>69.140.789.906.075</u>	
	L.		21.551.877.942.399

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1991:**Accertati:**

al 1° gennaio 1992	L.	114.048.725.168.560	
al 31 dicembre 1992	»	<u>104.153.828.839.139</u>	
	»		<u>9.894.896.329.421</u>

Disavanzo al 31 dicembre 1991 . . . L. 587.660.341.461.148

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1992 . . . L. 609.874.305.967.126

DISPOSIZIONI SPECIALI**Art. 6.**

(Approvazione degli allegati)

1. Sono approvati gli allegati n. 1 e n. 2, di cui rispettivamente all'articolo 9, ultimo comma, e all'articolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 7.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 1992, come risulta dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DEL TESORO			
Capitolo n. 4351 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali (Spese obbligatorie)	-	110.020.440	-
Capitolo n. 6173 - Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (Spese obbligatorie)	2.286.245.700	-	2.286.245.700
MINISTERO DELLE FINANZE			
Cap. n. 1015 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	6.247.726.705	-
Cap. n. 1016 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	341.155.585	-
Cap. n. 2747 - Compensi ai raccoglitori del lotto anche relativi ad esercizi pregressi (Spese obbligatorie)	-	198.342.633.881	-
Cap. n. 2811 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	644.259.357.503	365.308.957.555	1.009.568.315.058
Cap. n. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	-	1.483.575.875
Cap. n. 3408 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	1.126.680.363	-
Cap. n. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	398.890.752	-	-
Cap. n. 5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria (Spese obbligatorie)	86.293.675	283.671.045	349.595.240

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1496 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	40.615.924.734	-	40.615.924.734
Cap. n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale. Compensi incentivanti la produttività dovuti ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzione e protesti addetti ai servizi interni (Spese obbligatorie)	18.933.714.834	58.316.369.975	76.659.193.589
Cap. n. 1995 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	22.791.572.290	-	20.256.314.380
Cap. n. 1997 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	7.442.016.643	-	7.205.496.848
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) .	-	8.891.795.304	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 1401 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	13.243.163.403	-
Cap. n. 2001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	181.667.482.549	-
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	-	1.713.145.124	553.537.674
Cap. n. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	-	703.389.910	-
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Cap. n. 1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	291.745.033	-
Cap. n. 8228 - Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti autonomi per le case popolari	119.986.871	-	380.896.846
Cap. n. 8239 - Contributi negli interessi sui mutui da ammortizzare entro il termine massimo di anni 20 contratti da Enti, Associazioni, Cooperative, Condomini, Imprese e privati			

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
cittadini, per il ripristino o la ricostruzione d'immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nel novembre - dicembre 1972 nei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio	-	-	137.505.870
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Cap. n. 1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	20.826.110	-	-
Cap. n. 1500 - Ritenute erariali sugli stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	2.438.148.393	-	2.244.588.353
Cap. n. 1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni	-	493.130	1.872.322.470
Cap. n. 1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	544.129.890	-
Cap. n. 2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	242.623.959	-	241.400.188
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	1.540.441.200	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 1016 - Ritenute eraria- li sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al con- guaglio fiscale (Spese obbliga- torie)	859.540.241	-	843.145.416
Cap. n. 7446 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonchè per la costruzione, l'am- pliamento e l'ammodernamen- to di impianti e relative attrezza- ture per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazio- ne, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, pro- mossi da enti di sviluppo, da cooperative di coltivatori di ta- bacco e da loro consorzi	2.247.324.105	-	-
Cap. n. 7744 - Ammortamento dei mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbli- che di bonifica per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal- l'esecuzione di opere già conces- se anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 agosto 1973, n. 514, nonchè per il completa- mento ed il ripristino di opere di bonifica eseguite con la proce- dura di somma urgenza	76.397.240	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Cap. n. 3531 - Spese per in- chieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Spese obbligatorie)	-	-	156.252.255

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Cap. n. 1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	505.677.785	-
MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Cap. n. 1016 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	2.142.635.284	-
Cap. n. 1532 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	20.972.315	-
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO			
Cap. n. 162 - Versamento al Tesoro dello Stato delle somme recuperate nei confronti dell'INPS per quote di pensioni corrisposte al personale operaio	5.264.791.327	-	-
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Cap. n. 152 - Fondo d'incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13	-	-	33.482.840.563

Art. 8.

(Conservazione fondi)

1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1992 al Ministero dell'ambiente per le attività di educazione e di informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1993.

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME
GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 9.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in lire 58.996.585.709.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 13.291.411.736, risultano stabiliti - per effetto di minori entrate - in lire 13.289.322.735.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 20.970.147.288, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	47.267.445.788	3.387.319.590	8.341.820.331	58.996.585.709
Residui attivi dell'esercizio 1991 ..	4.048.315.368	432.125.000	8.808.882.367	13.289.322.735
		20.970.147.288		
		20.970.147.288		

Art. 10.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 56.771.091.560.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 30.532.951.625 risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 30.508.862.420.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 41.885.351.700, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	22.489.741.370	34.281.350.190	56.771.091.560
Residui passivi dell'esercizio 1991	22.904.860.910	7.604.001.510	30.508.862.420
		41.885.351.700	
		41.885.351.700	

Art. 11.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1992 risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1992	L	58.996.585.709	
Spese dell'esercizio 1992	»	<u>56.771.091.560</u>	
Saldo attivo della gestione di competenza	L		2.225.494.149
Saldo attivo dell'esercizio 1991	»	28.846.942.781	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1991:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1992	L	13.291.411.736	
al 31 dicembre 1992 ...	»	<u>13.289.322.735</u>	
	»		2.089.001
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1991:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1992	L	30.532.951.625	
al 31 dicembre 1992 ...	»	<u>30.508.862.420</u>	
	»		<u>24.089.205</u>
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1991	»		28.868.942.985
Saldo attivo al 31 dicembre 1992 ...	L		<u><u>31.094.437.134</u></u>

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 12.

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 6.447.363.950.

2. I residui attivi dell'esercizio 1991 risultano stabiliti in lire 19.184.000.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 22.685.000 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	6.433.862.950	13.501.000	6.447.363.950
Residui attivi dell'esercizio 1991	10.000.000	9.184.000	19.184.000
		<u>22.685.000</u>	

Art. 13.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 6.447.363.950.

2. I residui passivi dell'esercizio 1991 risultano stabiliti in lire 8.330.486.264.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 9.953.905.618, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	3.025.334.499	3.422.029.451	6.447.363.950
Residui passivi dell'esercizio 1991	1.798.610.097	6.531.876.167	8.330.486.264
		<u>9.953.905.618</u>	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 14.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 3.656.764.792.364.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 655.430.025.040 risultano stabiliti - per effetto di minori entrate - in lire 655.429.569.801.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 940.121.396.628, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	2.771.325.619.737	775.853.838.451	109.585.334.176	3.656.764.792.364
Residui attivi dell'esercizio 1991 ..	600.747.345.800	1.926.666.260	52.755.557.741	655.429.569.801
		<u>940.121.396.628</u>		

Art. 15.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 3.656.764.792.364.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 1.875.405.259.282 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 1.875.404.804.043.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 2.059.506.546.795 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	2.189.141.975.421	1.467.622.816.943	3.656.764.792.364
Residui passivi dell'esercizio 1991	1.283.521.074.191	591.883.729.852	1.875.404.804.043
		<u>2.059.506.546.795</u>	

Art. 16.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 1992, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali)	L.	3.315.937.022.580
Entrate delle gestioni speciali	»	340.827.769.784
	L.	<u>3.656.764.792.364</u>

Spese (escluse le gestioni speciali)	L.	3.315.937.022.580
Spese delle gestioni speciali	»	340.827.769.784
	L.	<u>3.656.764.792.364</u>

Art. 17.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1992, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1992	L.	3.656.764.792.364
Spese dell'esercizio 1992	»	<u>3.656.764.792.364</u>
Saldo della gestione di competenza	L.	-

Diminuzione nei residui
attivi lasciati dall'eser-
cizio 1991:

al 1° gennaio 1992	L.	655.430.025.040
al 31 dicembre 1992 ...	»	<u>655.429.569.801</u>
	L.	455.239

Diminuzione dei residui
passivi lasciati dall'eser-
cizio 1991:

al 1° gennaio 1992	L.	1.875.405.259.282
al 31 dicembre 1992 ...	»	<u>1.875.404.804.043</u>
	L.	455.239
	L.	-
Saldo al 31 dicembre 1992	L.	<u>-</u>

ARCHIVI NOTARILI

Art. 18.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 1992, risulta stabilito come segue:

Entrate	L.	252.349.309.084
Spese	»	<u>211.551.913.913</u>
Avanzo ...	L.	<u>40.797.395.171</u>

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 19.

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 6.687.429.862.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 328.993.100 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 989.351.874.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 202.189.066, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	6.504.259.746	183.170.116	6.687.429.862
Residui attivi dell'esercizio 1991	970.332.924	19.018.950	989.351.874
		<u>202.189.066</u>	

Art. 20.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 7.352.236.135.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 10.158.638.885 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 9.881.293.208.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 7.100.506.811, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	3.691.757.185	3.660.478.950	7.352.236.135
Residui passivi dell'esercizio 1991	6.441.265.347	3.440.027.861	9.881.293.208
		<u>7.100.506.811</u>	

Art. 21.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine dell'esercizio 1992, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1992	L.	6.687.429.862	
Spese dell'esercizio 1992	»	7.352.236.135	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		664.806.273

Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1991:

Accertati:

al 1° gennaio 1992	L.	328.993.100	
al 31 dicembre 1992 ...	»	989.351.874	
	L.		660.358.774

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1991:

Accertati:

al 1° gennaio 1992	L.	10.158.638.885	
al 31 dicembre 1992 ...	»	9.881.293.208	
	»		277.345.677

Saldo attivo dell'esercizio 1991	L.		937.704.451
Saldo attivo al 31 dicembre 1992 ...	L.		272.898.178

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 22.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 9.579.205.139.879.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 397.415.477.063 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 397.415.157.936.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 1.123.063.843.959, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	8.578.535.134.765	1.000.670.005.114	9.579.205.139.879
Residui attivi dell'esercizio 1991	275.021.319.091	122.393.838.845	397.415.157.936
		<u>1.123.063.843.959</u>	

Art. 23.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 9.595.077.561.145.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 11.244.537.453.134 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 11.228.664.712.741.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 13.065.127.648.498, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	3.852.364.923.500	5.742.712.637.645	9.595.077.561.145
Residui passivi dell'esercizio 1991	3.906.249.701.888	7.322.415.010.853	11.228.664.712.741
		<u>13.065.127.648.498</u>	

Art. 24.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, alla fine dell'esercizio 1992, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1992	L.	9.579.205.139.879
Spese dell'esercizio 1992	»	<u>9.595.077.561.145</u>
Saldo passivo della gestione di competenza	L.	15.872.421.266

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1991:

Accertati:

al 1° gennaio 1992	L.	397.415.477.063	
al 31 dicembre 1992	»	397.415.157.936	
			L. 319.127 .

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1991:

Accertati:

al 1° gennaio 1992	L.	11.244.537.453.134	
al 31 dicembre 1992	»	11.228.664.712.741	
			» 15.872.740.393

Saldo attivo dell'esercizio 1991	»	15.872.421.266	
			Saldo al 31 dicembre 1992 . . . L. -

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 25.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 15.716.749.473.145.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1991 risultano determinati in lire 11.775.555.084.152.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 12.589.904.488.879, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	8.281.975.548.018	7.434.773.925.127	15.716.749.473.145
Residui attivi dell'esercizio 1991	6.620.424.520.400	5.155.130.563.752	11.775.555.084.152
		<u>12.589.904.488.879</u>	

Art. 26.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 15.716.749.473.145.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1991 risultano determinati in lire 6.287.592.059.889.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 6.332.054.747.951, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	12.833.964.506.520	2.882.784.966.625	15.716.749.473.145
Residui passivi dell'esercizio 1991	2.838.322.278.563	3.449.269.781.326	6.287.592.059.889
		<u>6.332.054.747.951</u>	

Art. 27.

(Copertura maggior disavanzo)

1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1992 accertato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 1.666.534.860.000 dall'articolo 3 - comma 2 - della legge 31 dicembre 1991, n. 416 (legge di bilancio 1992), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 1.397.847.647.870, estinguibili in 20 anni al saggio del 4,05 per cento annuo.

2. Detta somma viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.

5. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 28.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la

competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 6.034.090.162.565.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 867.463.245.489 risultano stabiliti - per effetto di maggior entrate - in lire 867.463.364.107.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 928.677.570.049, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	5.105.884.132.634	133.353.000	928.072.676.931	6.034.090.162.565
Residui attivi dell'esercizio 1991 ..	866.991.823.989	-	471.540.118	867.463.364.107
		<u>928.677.570.049</u>		

Art. 29.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 6.034.090.162.565.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1991 risultano stabiliti in lire 3.883.630.260.916.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 3.363.997.117.057, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	3.970.760.134.307	2.063.330.028.258	6.034.090.162.565
Residui passivi dell'esercizio 1991	2.582.963.172.117	1.300.667.088.799	3.883.630.260.916
		<u>3.363.997.117.057</u>	

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323, RECANTE PROVVEDI-
MENTI URGENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA (3254)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonché verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »;

al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: « All'articolo 1, comma 3, del de-

creto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2" »;

al comma 5, l'alinnea è sostituito dal seguente: « Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data: »; alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: « o tre soci lavoratori »; alla lettera b), dopo le parole: « della legge 6 agosto 1990, n. 223 » sono aggiunte le altre: « ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata »; alle lettere b) e c), sono soppresse le parole: « entro il 30 novembre 1993 »; dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) la riserva di almeno quattro ore settimanali, comprese tra le ore 9 e le ore 22, alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali; »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito

locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma *7-bis* del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana ».

7-quater. Viene altresì rilasciata la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 a società costituite entro il 28 febbraio 1994 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che abbiano esplicitato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 30 novembre 1993, l'intenzione di effettuare tale conferimento.

7-quinquies. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le società costituite nelle forme di cui al comma precedente, possono trasmettere programmi diversificati per aree geografiche, fino ad un massimo di un terzo della programmazione minima giornaliera prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, è soppressa la parola: « eventuali ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio dei soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1990 è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui al presente articolo. ».

All'articolo 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requi-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1993

sito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « si svolgono nel » sono sostituite dalle seguenti: « interessano il »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni »; l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omissa la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione ».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i

trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali »;

al comma 6 le parole da: « di attuazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle

emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. — 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno ».

All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter: Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9” .».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 ».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro

mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo”.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta con proprio provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 11-ter. — 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge

25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

ARTICOLO 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

ARTICOLO 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

ARTICOLO 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collega-

menti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

ARTICOLO 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990,

n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

ARTICOLO 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro

concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei

canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

ARTICOLO 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni ».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: « tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale e ».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: « pubblichino notizie da almeno tre anni ».

ARTICOLO 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « articoli 8, » sono inserite le seguenti: « escluso il comma 10, ».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « dei divieti di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 8, comma 10, e di cui ».

ARTICOLO 9.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli *spot* ».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

ARTICOLO 10.

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione

di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

ARTICOLO 11.

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 5, sopprimere la lettera c-bis).

1. 3.

La Commissione.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

1. 1.

Poli Bortone, Tatarella, Ignazio La Russa, Rositani.

Al comma 7-quater, sostituire le parole: 28 febbraio 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1993.

1. 5.

La Commissione.

Al comma 7-quater, sopprimere le parole da: e che abbiano esplicitato fino alla fine del comma.

1. 2.

La Commissione.

Sopprimere il comma 7-quinquies.

1. 4.

La Commissione.

ART. 2.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre la documentazione prevista dal precedente comma 2 e dall'articolo 4, comma 2, del presente decreto-legge, dichiarazioni sostitutive di

atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, fermo restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

2. 1.

La Commissione.

ART. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al presente articolo *con le seguenti:* di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. 1.

La Commissione.

ART. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, 4 ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.

5. 1.

La Commissione.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: decreto *eliminare la frase:* che eserciscono una sola rete.

6. 1.

Leoni Orsenigo.

ART. 6-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis.

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal precedente comma, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.

3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6-bis. 1.

La Commissione.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive *con le parole:* per la definizione delle modalità di incremento degli attuali canoni di concessione per la radiodiffusione in relazione all'andamento dei tassi annuali di sviluppo del mercato pubblicitario radiotelevisivo.

10. 1.

Leoni Orsenigo.

ART. 11.

All'articolo 11 eliminare il comma 3.

11. 2.

Leoni Orsenigo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La proroga di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, si applica inoltre ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che sono stati indicati nelle schede allegate, con l'intestazione di tali soggetti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, purché entro il 30 novembre 1993 venga inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni documentazione che provi che i citati soggetti hanno continuato ad operare in ambito locale fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su canali già utilizzati prima della data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso. A tali soggetti non sarà rilasciata la concessione di cui all'articolo 1, comma 1.

11. 1.

Melillo.

ART. 11-bis.

Sopprimere il comma 2.

11-bis. 1.

La Commissione.

ART. 11-ter.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di informazione radiofonica regionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale composta da almeno due giornalisti;

b) siano collegati in abbonamento con non meno di cinque emittenti radiofoniche distribuite in almeno due province della stessa regione o almeno 7 emittenti operanti in regioni limitrofe;

c) abbiamo registrato la testata presso il competente Tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettono notiziari quotidiani su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700.

2. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

4. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 250 e alle agenzie di informazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciate dal Ministro Poste e Telecomunicazioni concessioni per i collegamenti di telecomunicazioni, ivi compresi i ponti radio e i satelliti da utilizzare per la trasmissione dei propri notiziari alle emittenti radiofoniche collegate in abbonamento.

11-ter. 01.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al fine di quanto previsto all'articolo 1 l'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto invia alle emittenti l'elenco dettagliato dei documenti amministrativi necessari a comprovare il possesso dei requisiti stessi.

11-ter. 02.

Leoni Orsenico.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Alle emittenti nazionali non titolari di concessione il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni rilascia una autorizzazione provvisoria a trasmettere per una durata non superiore a sei mesi.

11-ter. 04.

Leoni Orsenico.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al termine del periodo di 5 anni il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 223 del 1990 e che hanno ottenuto le concessioni ai sensi del precedente comma del presente decreto. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990 sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 255 del 1992 da emanare almeno 180 giorni prima della scadenza del suddetto periodo di 5 anni.

11-ter. 05.

Leoni Orsenico.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Per le emittenti televisive locali è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, la sponsorizzazione dei programmi e la comparsa, a tal fine, del nome o del logotipo dello sponsor senza limiti temporali.

11-ter. 06.

Leoni Orsenico.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione

per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

11-ter. 07.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi cause licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote contributi previdenziali ed assistenziali dovuti una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi.

11-ter. 08.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi;

d) forniture di servizi in modo continuativo per un minimo di 90 minuti all'anno ad almeno due emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

3. In estensione all'articolo 28 della legge 416 del 1981 alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo a far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le tariffe per l'utilizzo dei collegamenti satellitari sono ridotte del 50 per cento.

4. Le agenzie di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 416/81 e successive modificazioni ed a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 67/87.

5. Le emittenti televisive in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 67/87 che stipulino un contratto di abbonamento con un'agenzia di cui al comma 1 del presente articolo possono usufruire del contributo previsto alla lettera b) del comma 1, articolo 11 della legge 67/87.

11-ter. 09.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 223 del 1990 le parole: « due concessioni » sono sostituite con le parole: « tre concessioni ». È abrogato il comma 5 dell'articolo 34. Sono inoltre abrogati gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 27 marzo 1992.

11-ter. 010.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi.

d) forniture di servizi in modo continuativo per un minimo di 90 minuti all'anno ed almeno due emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

11-ter. 011.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzi-

zione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote contributi previdenziali ed assistenziali dovuti una riduzione dell'90 per cento per un periodo di 24 mesi.

11-ter. 012.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti una riduzione del 75 per cento per tutto il periodo della durata delle concessioni.

11-ter. 013.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati.

11-ter. 014.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. In deroga ad ogni disposizione precedente alle emittenti televisive in ambito

locale fermo restando il carattere di riconoscibilità attraverso apposita indicazione è consentita la presenza del marchio o del logotipo delle sponsor in scenografia o tramite sovrapposizione elettronica anche per tutta la durata delle trasmissioni sponsorizzate.

11-ter. 015.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

11-ter. 016.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Alle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte al registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge n. 223/90 si applicano automaticamente le riduzioni tariffa-

rie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione e diffusione regionale o nazionale nonché in misura dell'80 per cento sulle spese di utilizzazione dei collegamenti satellitari.

11-ter. 017.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Alle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte al registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge n. 223/90 si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione e diffusione regionale o nazionale nonché in misura dell'80 per cento sulle spese di utilizzazione dei collegamenti satellitari.

2. L'Ufficio del registro nazionale delle imprese radiotelevisive provvederà a fornire l'elenco delle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, ed entro lo stesso termine i relativi aggiornamenti, agli enti centrali interessati alle riduzioni di cui al comma 4.

11-ter. 018.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. In deroga ai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 223/90 il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 8 e

nel comma 15 dell'articolo 15 della citata legge 223/90 nonché in quelle contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 483/92 limitatamente al rispetto del limite del 5 per cento quotidiano e dell'ora e 12 minuti al giorno relativo alle trasmissioni contenenti le offerte fatte direttamente al pubblico di cui all'articolo 9-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223 così come modificato dalla legge 483/92, provvede a diffidare l'emittente e, nel caso di persistente o comunque nuova violazione, trasmette al Ministro la richiesta della revoca della concessione, il quale provvede nel termine perentorio di 7 giorni.

11-ter. 019.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, a coloro che investano nella produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi da concessionari per la radiodiffusione televisiva locale o da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale nonché ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico locale o nazionale dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o a coloro che acquisiscano quote e azioni delle società esercenti emittenti televisive locali o radiofoniche locali o nazionali, fermo restando l'obbligo di comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o comunque finanzia tali emittenti sotto le forme indicate dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382 purché

gli imprti e i soggetti siano regolarmente riportati nei relativi allegati del bilancio di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 22, è consentito detrarre la somma corrispettiva dall'importo annuale dovuto per il pagamento delle imposte dirette nella misura massima del 25 per cento di queste ultime.

11-ter. 020.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, a coloro che acquisiscono spazi pubblicitari di emittenti televisive locali o circuiti di esse, o di emittenti radiofoniche locali o circuiti di esse ovvero di emittenti radiofoniche nazionali, nonché di soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico locale o nazionale dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la realizzazione di « spot », sponsorizzazioni o altre forme di pubblicità, escluse le offerte di cui al comma 9-bis introdotto dalla legge n. 483 del 1992, è consentito detrarre gli investimenti effettuati sino al 50 per cento della somma corrispettiva dall'importo annuale dovuto per il pagamento delle imposte dirette nella misura massima del 25 per cento di queste ultime.

11-ter. 021.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, i soggetti esercenti emittenti televisive locali ed emittenti radiofoniche locali e nazionali, anche se autorizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non sono soggetti, relativamente ai rapporti contrattualmente definiti come contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale dagli stessi stipulati all'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dalle leggi in materia di previdenza o di assistenza.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. 022.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-*quater*.

Dopo il comma 3-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482, vengono aggiunti i seguenti:

3-*nonies*. Le imprese di radiodiffusione sonora che otterranno le concessioni ai sensi del comma 3 del presente articolo, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-*octies* del presente articolo, dovranno provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 2-*sexies*, lettere a), b), c), del presente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno il comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione.

Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate comporta la revoca

automatica della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3-*decies*. Le imprese di radiodiffusione sonora cui verrà revocata la concessione ai sensi del comma 3-*nonies* del presente articolo non potranno ottenere nuova concessione prima di sei anni dalla data del provvedimento di revoca.

11-ter. 023.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-*quater*.

Dopo il comma 3-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482, vengono aggiunti i seguenti:

3-*nonies*. Il mancato pagamento da parte delle imprese di radiodiffusione sonora entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse di concessione governative introdotte dall'articolo 24, comma 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta la revoca automatica della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

3-*decies*. Le imprese di radiodiffusione sonora cui verrà revocata la concessione ai sensi del comma 3-*nonies* del presente articolo non potranno ottenere nuova concessione prima di sei anni dalla data del provvedimento di revoca.

11-ter. 024.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-*quater*.

1. Alle emittenti nazionali non titolari di concessioni il ministro delle poste e

telecomunicazioni rilascia un'autorizzazione provvisoria a trasmettere per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. 025

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. I benefici di cui all'articolo 7 del presente decreto si applicano a far data dal 1° gennaio 1991 purché i beneficiari, nel corrispondente periodo, abbiano osservato le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 67/87.

11-ter. 026.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Alle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte al registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 223/90 si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione regionale o nazionale nonché in misura dell'80 per cento sulle spese di utilizzazione dei collegamenti satellitari.

2. L'Ufficio del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive provvederà a fornire l'elenco delle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, ed entro lo stesso termine i relativi aggiornamenti, agli enti centrali interessati alle riduzioni di cui a comma 4.

3. Le imprese radiotelevisive interessate alle riduzioni dovranno, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione al Registro, comunicare ai rispettivi enti l'elenco dettagliato delle utenze interessate alla riduzione tariffaria.

11-ter. 027.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. L'accertamento di non conformità fra la situazione dichiarata ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 e la situazione effettiva riscontrata dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni, salvo quanto previsto per false dichiarazioni, costituisce causa di disattivazione dell'impianto difforme.

11-ter. 028.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni il Ministro delle poste e telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano di assegnazione, i concessionari privati operanti in ambito locale ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per disattivazioni o dismissioni degli impianti, rinunce o revoche delle concessioni.

11-ter. 029.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Il beneficio della defiscalizzazione degli investimenti è subordinato alla con-

dizione che lo stesso importo sia utilizzato nel successivo anno nella produzione o acquisizione di programmazione nazionale od europea. È inoltre possibile detrarre dal pagamento delle imposte dirette tutti gli investimenti finalizzati alla innovazione e all'adeguamento tecnologico effettuati dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dai concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale.

11-ter. 030. Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale nonché di soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico locale o nazionale dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che utilizzano almeno il 60 per cento degli investimenti relativi alla programmazione per produrre od acquisire programmi nazionali od europei è consentito di detrarre la somma corrispettiva dall'importo annuale dovuto dal concessionario per il pagamento delle imposte dirette nella misura massima del 50 per cento di queste ultime.

11-ter. 031. Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televi-

siva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi.

d) forniture di servizi in modo continuativo per un minimo di 90 minuti all'anno ad almeno due emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

3. In estensione all'articolo 28 della legge 416 del 1981 alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo a far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le tariffe per l'utilizzo dei collegamenti satellitari sono ridotte del 50 per cento.

11-ter. 032.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni, in attesa dell'applicazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze, autorizza eventuali nuove attivazioni di impianti di collegamento anche al fine di rendere operative le connessioni

di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

11-ter. 033.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi.

d) forniture di servizi in modo continuativo per un minimo di 90 minuti all'anno ad almeno due emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui al presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le autorizzazioni per l'esercizio dei collegamenti di telecomunicazione per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia e delle emittenti televisive.

3. In estensione all'articolo 28 della legge 416 del 1981 alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo a far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le tariffe per l'utilizzo dei collegamenti satellitari sono ridotte del 50 per cento.

4. Le agenzie di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni ed a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 67 del 1987.

11-ter. 034.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, è aggiunto il comma 3-bis:

Il garante, nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 10.000.000 a lire 100 milioni.

Per le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223, si applicano le norme contenute nel capo primo, sezione prima e seconda, della legge 24 novembre 1991, n. 689.

Qualora uno stesso soggetto venga sanzionato per tre volte ai sensi del presente comma, il garante dispone automaticamente la sospensione dell'efficacia, della concessione o dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni.

Qualora ad uno stesso soggetto venga sospesa per tre volte ai sensi del presente comma l'efficacia della concessione o dell'autorizzazione, il Garante dispone automaticamente la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

All'articolo 31, comma 1 della legge 5 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « agli articoli 8 » vengono aggiunte le seguenti: « commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ».

L'articolo 3-septies del decreto-legge 19 ottobre, n. 407, convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 1992, n. 482 è abrogato.

11-ter. 035.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 250/90 dopo le parole « di giornali quotidiani » sono aggiunte le seguenti: « La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria rilascia agli interessati, una dichiarazione attestante che gli stessi rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge ».

11-ter. 036. Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole « non possono superiore a una » sono sostituite dalle parole « nonpossono essere superiori a tre ».

11-ter. 037. Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 11 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 sono abrogate la parola « oppure siano stati vietati ai minori di anni 18 ».

11-ter. 038. Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 15 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 sono abrogate

la parola « e la concessione di cui all'articolo 2 comma 2 ».

11-ter. 039.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è abrogato.

11-ter. 040.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990 n. 223 dopo le parole « 3 reti televisive e 3 reti radiofoniche » sono aggiunte le parole « salvo quanto stabilito dall'articolo 15 comma 4 della presente legge ».

11-ter. 041.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è abrogato.

11-ter. 042.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 20 comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole « otto

ore » sono sostituite dalle parole « 12 ore ».

11-ter. 043.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 20 comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole « 64 ore » sono sostituite dalle parole « 72 ore ».

11-ter. 044.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Le emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono comunque comprovare entro la data del 30 novembre 1993 il possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 agosto 1990 n. 223.

2. Requisito essenziale da comprovare alla stessa data è inoltre la esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno 50 dipendenti.

11-ter. 045.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Le emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono comunque comprovare entro la data del 30 novembre 1993 il possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 agosto 1990 n. 223.

11-ter. 046.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223, il comma 1 è sostituito dal seguente 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: *c-bis*. le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua la erogazione stessa.

11-ter. 047.

Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 il comma 1 è sostituito dal seguente 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: *c-bis*). le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per un ammontare complessivo non superiore al 2,5 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua la erogazione stessa, e a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua la erogazione stessa.

11-ter. 048.

Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole: in sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19: sono abrogate e le parole due concessioni sono sostituite dalle parole tre concessioni.

11-ter. 049.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 3, comma 12, della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole: il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi sono sostituiti dalle parole almeno il 50 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.

11-ter. 050.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 3, comma 12, della legge 6 agosto 1990 n. 223 dopo le parole: in ogni bacino di utenza, è aggiunta la parola: almeno.

11-ter. 051.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 3, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 dopo le parole: nonché il Consiglio Superiore tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'auto-

mazione sono aggiunte le parole « e le associazioni più rappresentative delle emittenti ».

11-ter. 052.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter. è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 6, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è abrogata la lettera e).

11-ter. 053.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 3, comma 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « Assicurare alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radio-televisivo » sono inserite le parole « compatibilmente al rispetto delle esigenze dei concessionari privati per un assetto equilibrato dell'intero sistema.

11-ter. 054.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. All'articolo 17, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il garante » sono aggiunte le parole: « salvo che per quanto riguarda i concessionari privati in ambito locale che non sono

tenuti a tale conferma per i primi tre anni di durata della concessione ».

11-ter. 055.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è abrogato.

11-ter. 056.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogata la parola « settimanalmente ».

11-ter. 057.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle parole: « un mese ».

11-ter. 058.

Leoni Orsenigo.

Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il nuovo articolo:

ART. 11-quater.

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente » sono aggiunte le parole: « e al tasso di sviluppo del mercato pubblicitario radiotelevisivo ».

11-ter. 059.

Leoni Orsenigo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visti gli accordi di reciprocità esistenti tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica, in attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

ove sia tecnicamente possibile per la presenza di frequenze, assegnate alla concessionaria pubblica, libere o messe a disposizione,

impegna il Governo

per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale, a consentire la trasmissione in contemporanea sul territorio italiano, nelle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, dei programmi della televisione della Svizzera italiana.

Tali trasmissioni dovranno essere conformi alla normativa italiana e comunitaria in materia di radiodiffusioni.

(9/3254/1).

« Leoni Orsenigo ».

La Camera,

anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 323,

impegna il Governo

ad effettuare tutte le azioni necessarie, anche nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, affinché sia immediatamente rispettato il disposto dell'articolo 8, comma 9-bis, della legge n. 223 del 1990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 408 del 19 ottobre 1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 483 del 17 dicembre 1992, laddove è stabilito che le emittenti televisive nazionali non devono

comunque superare il limite massimo di un'ora e dodici minuti al giorno per effettuare « trasmissioni contenenti offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi » (televendite) e a riferire alla competente Commissione della Camera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sullo stato del rispetto della stessa norma.

(9/3254/2).

« Meo Zilio, Leoni Orsenigo ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3254, di conversione del decreto-legge n. 323 del 1993;

rilevato che l'articolo 3 del provvedimento prevede che entro dodici mesi il ministro delle poste e delle telecomunicazioni proceda alla revisione del piano nazionale delle frequenze,

impegna il Governo

a tener conto nella fase di revisione del piano:

a) del nuovo piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, se già approvato, o degli orientamenti generali emersi in sede di revisione del piano stesso;

b) dell'esigenza delle regioni e delle province autonome di essere preventivamente interpellate sulla localizzazione degli impianti, avuto riguardo alle esigenze sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

c) della necessità di evitare o ridurre al minimo le localizzazioni in prossimità degli abitati;

d) dell'esigenza di effettuare prontamente i coordinamenti internazionali atti ad assicurare l'esercizio delle emittenti private senza interferenze sulla base del principio di attribuzione reciproca ponderata dei canali disponibili necessari ai

servizi di radiodiffusione televisiva dei paesi confinanti, secondo l'articolo 31 della Convenzione internazionale e l'articolo 7 del regolamento delle radiocomunicazioni;

e) degli obiettivi indicati nei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

(9/3254/3).

« Paciullo, Sangiorgio, Passigli, Mita, Leccese, Poli Bortone, Dalla Chiesa ».

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323;

considerato che:

lo sviluppo dell'elettronica e dell'informatica sta producendo profonde trasformazioni nel settore delle telecomunicazioni soprattutto con riferimento a quelle da satellite e via cavo;

tali trasformazioni non sono favorite finora dai vigenti ordinamenti legislativi e regolamentari del settore;

tenuto conto:

della parallela evoluzione in atto nell'ambito della Comunità europea;

delle capacità progettuali e produttive a livello mondiale dell'industria italiana del settore;

che si rende necessario ricercare e risolvere le compatibilità tra tempi tecnici di adeguamento degli impianti ed esigenze e vincoli di mercato;

preso atto delle carenze legislative e regolamentari esistenti nel settore delle telecomunicazioni via satellite e via cavo,

impegna il Governo:

a rivedere ed adeguare la normativa e la regolamentazione riguardante il settore delle telecomunicazioni, varando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un progetto che avvii e stimoli la produzione italiana del satellite;

a predisporre piani per lo sviluppo del settore, che tengano anche conto del ruolo dell'industria italiana;

a modificare conseguentemente le convenzioni con le società concessionarie dei servizi di telecomunicazione, in ordine anche all'obiettivo di soddisfare più adeguatamente le esigenze delle comunità italiane all'estero.

(9/3254/4).

« Sangiorgio, Passigli, Paciullo, Mita, Leccese, Poli Bortone, Dalla Chiesa ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
10 SETTEMBRE 1993, N. 350, RECANTE ACCELERAZIONE DELLE PRO-
CEDURE DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE PER I
CASI DI FUSIONE E DI SCISSIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI (3100)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO.

ARTICOLO 1.

1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a un mese per le operazioni di fusione e scissione poste in essere

da società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 dello stesso codice, da cui risultino società parimenti controllate.

ARTICOLO 2.

1. La scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è attuata nonostante l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponga la prestazione da parte della società di idonea garanzia, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

.....

**Missioni vevoli
nella seduta del 21 ottobre 1993.**

Maurizio Balocchi, Buttitta, Caldoro, Giorgio Carta, Carlo Casini, Pierferdinando Casini, Ciccio messere, Colaianni, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fausti, Fava, Fincato, Fragassi, Alfredo Galasso, Giuliani, Gottardo, La Ganga, Maceratini, Matulli, Nenna D'Antonio, Pappalardo, Piro, Pisicchio, Principe, Pujia, Riggio, Alfonsina Rinaldi, Russo Spina, Sacconi, Sgarbi, Silvestri, Tortorella, Zampieri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SOLAROLI ed altri: « Norme sull'estinzione dei crediti d'imposta » (3265);

MARTUCCI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Modifiche al titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » (3266);

GALLI ed altri: « Norme per la semplificazione della legislazione sulla gestione dei rifiuti e disciplina dei rifiuti derivanti dall'uso di beni e di imballaggi » (3267);

SCAVONE: « Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in materia di accesso all'esercizio dell'attività notarile » (3268).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 20 ottobre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

MUZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle funzioni e sulla gestione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) » (doc. XXII, n. 60).

Sarà stampata e distribuita.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un
disegno di legge di conversione per
decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale » (3088).

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione del 20 ottobre 1993 la XI Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

ITALICO SANTORO e RATTO:
« Norme per la soppressione dei fondi di previdenza per gli impiegati nonché per i

viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative e per i dipendenti proprietari di fabbricati » (838), con il seguente nuovo titolo: « Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati » (838).

Nella riunione di oggi la XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

S. 1279 — « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari » (approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica) (582-1253-1898-B).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GALANTE ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di indennità di missione spettante ai professori ordinari per attività didattiche e scientifiche » (3175) (Parere della V, della VII e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

BERSELLI: « Modifica dell'articolo 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, concernente la trasgressione delle norme in materia di impiego del personale artistico e

tecnico presso gli enti lirici » (3183) (Parere della I, della VII e della XI Commissione);

FERRI ed altri: « Applicazione ai notai delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di limite di età per il collocamento a riposo » (3237) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991 » (3146) (Parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX e della X Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

SCAVONE: « Modifiche alle leggi 10 maggio 1983, n. 212, e 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza » (1959) (Parere della I e della V Commissione);

SAVIO ed altri: « Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1993, 1994 e 1995 » (2408) (Parere della I e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

MATTEJA ed altri: « Agevolazioni fiscali a favore delle società che investono capitali a rischio » (3142) (Parere della I, della V e della X Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

STRADA e MODIGLIANI: « Modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese » (2249) (Parere della I, della V e della VI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

DIANA: « Valutazione ai fini normativi e previdenziali dei servizi non di ruolo prestati dal personale della scuola presso le istituzioni scolastiche e culturali all'e-

stero » (3097) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PARLATO: « Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria » (3184) (*Parere della I e della II Commissione*);

alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

GALBIATI: « Norme per lo sviluppo territoriale e la qualificazione educativa degli asili nido » (3247) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 9 ottobre 1993, ha trasmesso il bilancio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema chiuso al 31 dicembre 1992, unitamente ai documenti contabili redatti dall'Ente, approvato - per effetto del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 - con proprio decreto del 31 agosto 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 14 ottobre 1993, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 15 giugno 1993 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 15 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 23 settembre e del 7 ottobre 1993.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 ottobre 1993, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1992 (doc. LXXXI, n. 2);

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge, la relazione - predisposta dal ministro del tesoro - sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1992 (doc. LXXXI, n. 2-bis).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di mozioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 20 ottobre 1993, pagina 6239, la tabella n. 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno) è sostituita dalla seguente:

TABELLA N. 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1548	Spese, comprese quelle pregresse, per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici, nonché per tutte le occorrenze inerenti all'attuazione di consultazioni popolari	181.000.000.000 (+)	181.000.000.000 (+)
4283	Contributi a soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative che operano ecc.	152.000.000 (+)	152.000.000 (+)
4295	Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza, ecc.	152.000.000 (-)	152.000.000 (-)